



Comune di  
**Almese**

Città Metropolitana di Torino

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS E PADIGLIONI**

**IL SINDACO:**

Ombretta Bertolo

**IL SEGRETARIO COMUNALE:**

Dott. Pietrantonio Di Monte

Allegato alla D.C.C. n. 8 del 28 aprile 2021



## **INDICE**

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI .....	1
Articolo 1 Oggetto e finalità.....	1
Articolo 2 Definizioni.....	1
PARTE SECONDA.....	3
TIPOLOGIA E COMPOSIZIONE DEI DEHORS E DEI PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE. ....	3
Articolo 3 Classificazione e caratteristiche dei Dehors.....	3
Articolo 4 Classificazione e caratteristiche dei Padiglioni.....	4
PARTE TERZA PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	7
CAPO I -DEHORS .....	7
Articolo 5 Modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con Dehors (D1/D2).....	7
Articolo 6 Dimensioni e aree di collocazione.....	9
Articolo 7 Criteri di collocazione.....	10
Articolo 8 Limiti e condizioni.....	11
Articolo 9 Durata della Concessione.....	13
Articolo 10 Proroga delle concessioni di dehors stagionali.....	14
Articolo 11 Rinnovo delle concessioni di dehors stagionali.....	15
CAPO II -PADIGLIONI .....	17
Articolo 12 Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con Padiglioni (P1/P2).....	17
Articolo 13 Dimensioni e aree di collocazione.....	19
Articolo 14 Limiti e condizioni di collocazione.....	21
Articolo 15 Durata della Concessione.....	21
PARTE QUARTA.....	23
PRESCRIZIONI GENERALI.....	23
Articolo 16 Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni.....	23
Articolo 17 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata.....	24
Articolo 18 Attività.....	25
Articolo 19 Orario.....	26
Articolo 20 Danni arrecati e interventi sostitutivi.....	26

Articolo 22	Prescrizioni generali e manutenzione degli elementi e dell'area occupata.	27
Articolo 23	Sanzioni e misure ripristinatorie.....	28
Articolo 24	Pagamento del canone di concessione.....	29
Articolo 25	Deroghe.....	29
Articolo 26	Disposizioni transitorie. ....	29

## PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande mediante dehors stagionale o continuativo annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, attività ricettive e attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde, di seguito "suolo pubblico".

Le presenti norme si estendono anche all'allestimento su suolo privato visibile da spazi pubblici.

2. Il Regolamento è composto, oltre che dal presente documento di disciplina normativa, da un Allegato Tecnico che fornisce le linee guida per la progettazione e l'allestimento degli spazi di consumo all'aperto di alimenti e bevande, connessi a pubblici esercizi di somministrazione, e le indicazioni generali su caratteristiche, tipologie e materiali.

E' demandata alla Giunta Comunale la definizione degli aspetti tecnici che compongono il suddetto Allegato, ivi compresa la specifica determinazione delle superfici di suolo pubblico concedibili per l'occupazione con dehors o padiglioni nei diversi ambiti del territorio comunale.

3. La concessione di occupazione del suolo pubblico di cui sopra, è subordinata al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel *Regolamento comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* (Canone Unico).

Ai sensi dello stesso Regolamento costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo delle concessioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione o per gli altri tributi locali.

4. Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.

### Articolo 2 Definizioni.

1. Per "**suolo pubblico**" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Almese o di soggetto privato sottoposto alla servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.

2. Per "**dehors**" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto con elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico.  
Il dehors può essere senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto, anche su pedana, ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche.
3. Per "**dehors stagionale**" si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento, posta sul suolo pubblico (o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per "**dehors continuativo**" si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento, posta sul suolo pubblico (o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Per "**padiglione**" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente.

## PARTE SECONDA

### TIPOLOGIA E COMPOSIZIONE DEI DEHORS E DEI PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE.

#### Articolo 3 Classificazione e caratteristiche dei Dehors.

1. I *dehors* (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- **Dehors Tipo D1:** spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti (es. cordicelle e paletti, fioriere ecc..).

Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, panche, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti, stufe a irraggiamento e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

In Piazza Martiri della Libertà è ammessa unicamente questa tipologia di dehors.

Le indicazioni progettuali relative a tali elementi sono contenute nell'Allegato Tecnico al Regolamento.

- **Tipo D2:** spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

Le indicazioni progettuali relative a tali elementi sono contenute nell'Allegato Tecnico al Regolamento.

2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è computata nella determinazione della superficie massima di occupazione concedibile.

Tale collocazione è ammessa quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime previste dalla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. È comunque soggetta al pagamento del Canone per

l'occupazione del suolo pubblico, salvo che l'occupazione interessi sedimi privati.

Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, se realizzata su suolo pubblico (completamente o parzialmente) necessita comunque di apposita Concessione come previsto dal Regolamento del Canone Unico.

Le occupazioni di cui al comma 2, dovranno essere effettuate con materiali conformi al presente Regolamento e al relativo Allegato tecnico.

3. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime.
4. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1 e D2 dovranno rispondere a quanto specificamente definito nell'Allegato Tecnico al Regolamento.

#### **Articolo 4      Classificazione e caratteristiche dei Padiglioni.**

1. Per *'Padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande'* (**P**) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione.  
Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- **Tipo P1 - Padiglione aperto su un lato.**

Manufatto chiudibile parzialmente costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile.

La delimitazione laterale, costituita da moduli di altezza costante compresa tra m 1,10 (minimo) e di m 1,50 (massimo), dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura.

Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

Le indicazioni progettuali relative a tali elementi sono contenute nell'Allegato Tecnico al Regolamento.

– **Tipo P2 - Padiglione chiuso .**

Manufatto chiudibile totalmente, costituito da delimitazione laterale, copertura in materiale rigido o tessuto e pavimentazione e/o pedana accessibile.

La delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura in funzione delle stagionalità, è tale da creare un ambiente ed un volume chiuso.

Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

Le indicazioni progettuali relative a tali elementi sono contenute nell'Allegato Tecnico al Regolamento.

2. Non è ammessa la realizzazione di padiglioni (P1 o P2) in Piazza Martiri della Libertà.
3. Nel caso di realizzazione di Padiglioni (sia P1 che P2), la superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio.
4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi e la relativa monetizzazione, troverà applicazione la specifica normativa prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione.



## PARTE TERZA PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

### CAPO I -DEHORS

#### Articolo 5      **Modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con Dehors (D1/D2).**

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico). deve presentare istanza in bollo presso gli uffici comunali competenti al fine di ottenere la preventiva concessione.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione o per gli altri tributi locali.
3. L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria (l'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati di seguito indicati):
  - a) Planimetria in scala 1:200, redatta da Tecnico abilitato, nella quale siano rappresentati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione dell'eventuale viabilità (o spazi per la sosta) che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, ecc...
  - b) Planimetria in scala 1:50, redatta da Tecnico abilitato, , nella quale siano indicate le caratteristiche progettuali della struttura: piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata e gli elementi architettonici.  
Nella planimetria dovrà inoltre essere indicata l'area nella quale ricoverare gli arredi mobili durante l'orario di chiusura del dehor.
  - c) Relazione tecnica descrittiva degli elementi di cui al precedente punto, oltre alle specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, eventuali elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo.

- d) Campione del tessuto della eventuale copertura o indicazioni del colore della copertura mediante scheda tecnica con indicazione del Codice Colore, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale o neri.
  - e) Allegato fotografico con immagini frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito.
  - f) Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'Amministratore in caso di condominio) o del proprietario dell'unità immobiliare, corredato da documento di identità e autocertificazione di proprietà, qualora il dehors venga posto a contatto di un edificio o su area privata.
  - g) Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'Amministratore in caso di condominio), o del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente, corredato da documento di identità e autocertificazione di proprietà, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
  - h) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
  - i) Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
  - j) Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti (se il dehors è richiesto da tale attività);
  - k) Autodichiarazione attestante che gli eventuali elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori (es. impianti elettrici e gas), sono conformi alle vigenti normative (la loro idoneità deve essere attestata da un'idonea documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio).
  - l) Ricevute di pagamento dei tributi comunali riferite agli ultimi 5 anni.
  - m) Autorizzazione della Soprintendenza nel caso di dehors realizzato in ambito vincolato.
4. Il rilascio della Concessione, per qualunque tipologia di dehors, può comunque venire subordinato, su richiesta del Funzionario competente, al parere favorevole espresso da:
- Comando di Polizia Municipale, per le questioni attinenti alla viabilità e la sicurezza;
  - Amministrazione Comunale per le questioni di opportunità circa l'utilizzo dei suoli pubblici e nei casi in cui possano sorgere incertezze interpretative del presente Regolamento in relazione alle caratteristiche tipologiche ammesse.

5. Se le aree interessate dalla collocazione dei manufatti o dagli arredi sono private visibili da luogo pubblico, è comunque necessario acquisire autorizzazione per la realizzazione di dehors, ancorché non sia dovuto il pagamento della relativa tassa, presentando l'istanza e la documentazione di cui ai commi 1 e 3.
6. Qualora ricorrano motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica, i competenti responsabili di procedimento in sede di conferenza di servizi o con specifico atto endoprocedimentale potranno dettare prescrizioni e/o limitazioni ulteriori.  
Per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica è possibile negare il rilascio della concessione.
7. Il progetto, per i soli dehors continuativi, è soggetto al parere della Commissione edilizia e, se in ambito soggetto ai vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. o se collocati in Zona A\* del PRGC, è soggetto anche all'Autorizzazione Paesaggistica o al Parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio.

## **Articolo 6      Dimensioni e aree di collocazione.**

1. La superficie massima di occupazione del dehors (D1 e D2) è determinata dall'applicazione dei limiti geometrici e dalle caratteristiche del contesto, dettagliati nei paragrafi successivi e nell'Allegato Tecnico, ad eccezione di Piazza Martiri della Libertà, sulla quale l'area di concentrazione dei dehors e la dimensione massima concedibile per ciascun esercizio di somministrazione è disciplinata dall'Allegato Tecnico.  
L'occupazione concessa dovrà essere materializzata a terra mediante capisaldi come da indicazioni dell'Amministrazione.
2. In caso di collocazione su sedime carrabile destinato alla sosta, il dehors (tipologia D1 o D2) non potrà estendersi in larghezza oltre il fronte esercizio del locale a cui si riferisce. Eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari degli immobili adiacenti. L'estensione lineare massima non potrà comunque superare i m 15,00.  
Le stesse prescrizioni si applicano per dehors posizionati su marciapiedi o in aree pedonali, ad eccezione dei dehors da collocarsi in Piazza Martiri della Libertà, sulla quale dimensioni e ubicazioni sono regolate all'interno dell'Allegato A delle presenti Norme Tecniche.
3. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, sarà ammessa la realizzazione di un solo dehors (D1 o D2), lungo uno dei lati di affaccio.

Nel caso sia preferibile collocare il dehors solo lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, potrà essere utilizzata come misura di riferimento la dimensione del lato con maggior estensione. In ogni caso, ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti, tale dimensione per ciascun fronte non potrà superare m 15,00 e dovranno essere richiesti i nulla osta dei proprietari e degli esercenti confinanti.

4. Per i pubblici esercizi eventualmente organizzati su più livelli, l'estensione massima del sul fronte dell'esercizio non potrà mai essere superiore a quella individuata dalla proprietà al piano terreno. Eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari degli immobili adiacenti. L'estensione lineare massima non potrà comunque superare i m 15,00.
5. La profondità massima consentita per i dehors è:
  - su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
  - su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, solo per dehors senza perimetrazione né pedana, a condizione che sia comunque salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
  - su Piazza Martiri della Libertà la profondità è regolata dall'Allegato Tecnico.
6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda e dal richiedente.

## **Articolo 7 Criteri di collocazione.**

I dehors devono sempre soddisfare i seguenti criteri di collocazione:

- devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere l'autorizzazione davanti al fronte dell'esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti, può essere concessa l'installazione del dehors nelle immediate vicinanze, fermo restando tutte le limitazioni dimensionali previste;
- se collocati in prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali, deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla

distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque a non meno di 1,50 m;

- in prossimità di un incrocio i dehors dovranno essere posizionati a non meno di 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede.

Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale.

- L'area dei dehors non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici; deve pertanto essere lasciato uno spazio libero prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri;
- nel caso di installazione su marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 1,5 metri. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,5 e non rientri nei casi descritti dal citato art. 20 comma 3 del Codice della Strada: nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
- nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana (anche parzialmente) sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
- gli spazi compresi tra il "dehors" e il locale pubblico di riferimento non debbono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane, le zone a traffico limitato, e le "Zone 30" previste dagli strumenti di pianificazione del traffico nelle quali è resa più sicura la circolazione delle categorie deboli della strada; compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale;
- la collocazione di dehors o parti di essi a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o paesaggistico, la Commissione edilizia potrà richiedere parere vincolante alla Sovrintendenza, o imporre particolari prescrizioni;
- non è ammissibile l'installazione di dehors di tipologia D2 laddove sia presente una pavimentazione lapidea di pregio o laddove l'inserimento di pedane/pavimentazioni comprometta la percezione unitaria del contesto.

## **Articolo 8      Limiti e condizioni.**

I dehors devono sempre tener conto dei seguenti limiti e condizioni di collocazione:

- in aree specifiche su cui sono previsti usi alternati dello stesso suolo pubblico per limitati periodi della giornata ovvero in periodi diversi

dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc...) potranno essere collocati solo dehors di tipologia D1 e solo al di fuori dell'orario di presenza delle attività suddette o di attività di pulizia dell'area stessa.

Dovranno pertanto essere previsti arredi e strutture idonei a garantire un celere montaggio/smontaggio. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni, prescrizioni e autorizzazioni da parte dei Servizi competenti.

- Nelle aree verdi sono ammissibili solo dehors di tipologia D1;
- non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta regolare dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione. In particolare: la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di sosta e fermata, durante la fase di permanenza del dehors;
- nelle zone con carenze di parcheggi o particolari specifiche necessità di sosta degli autoveicoli, soprattutto in Centro Storico e nelle aree limitrofe, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare caso per caso e con particolare attenzione la concessione di dehors che riducano eccessivamente il numero di posti auto per la sosta;
- qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico;
- i dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;
- i dehors non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- non è consentito installare dehors a una distanza inferiore a 2 metri dal tronco di alberi;
- non è consentito installare dehors ad una distanza radiale inferiore a m 15,00 dall'accesso principale agli edifici di culto; inoltre, la distanza minima del dehors dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 7,00. Tali distanze potranno essere ridotte solo previa autorizzazione, necessaria e vincolante, del responsabile dell'edificio stesso.

Sarà comunque valutato, dall'Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto della Commissione Edilizia, l'inserimento ambientale del manufatto nel contesto.

- L'occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie e/o dehors, in strade non aperte al traffico veicolare, deve essere tale da rispettare le sottoindicate prescrizioni:
  - deve essere mantenuta una corsia libera di m 3,50 in asse (salvo slarghi in curva);
  - su strade e spazi di larghezza inferiore a m. 3,50 non sarà ammessa la realizzazione di dehors;
  - in ogni caso dovrà essere comunque assicurato uno spazio libero non inferiore a m. 1,50 per il passaggio pedonale.
  
- Nel caso di piazze, parchi e giardini il parere della Amministrazione comunale risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle dimensioni e modalità di collocazione del dehors nell'ottica di un'equa ripartizione delle superfici fra tutti i potenziali richiedenti.

## **Articolo 9      Durata della Concessione.**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2.
  
2. In Piazza Martiri della Libertà sono ammessi unicamente dehors con concessione stagionale.  
Lungo i marciapiedi perimetrali della Piazza, negli spazi antistanti agli esercizi di somministrazione, è ammessa la presenza di dehors continuativi, mediante il rilascio di concessioni quinquennali.
  
3. Alla scadenza del periodo di validità della Concessione di cui al comma 1, la stessa può essere rinnovata secondo le procedure di cui al presente Regolamento, a condizione che siano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate, previa richiesta del titolare che autocertifica la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata e fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio.  
La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata l'istanza così come definito all'art. 5.
  
4. In caso di modifica dell'allestimento dovrà essere invece presentata una nuova istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto definito nel presente Regolamento.

5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità di un'attività alla quale è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà comunicare la variazione di titolarità, assumendosi gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato.
6. Entro 10 giorni dall'installazione, e comunque entro 30 giorni dal rilascio della Concessione dovrà essere presentata dal richiedente all'ufficio competente relazione fotografica in duplice copia comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato.
7. Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
8. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti dei tributi comunali riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è variato rispetto a quanto già concesso.  
Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

#### **Articolo 10 Proroga delle concessioni di dehors stagionali.**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata al massimo di 30 giorni previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo all'ufficio tecnico. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

## **Articolo 11    Rinnovo delle concessioni di dehors stagionali.**

1. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la seguente documentazione aggiornata:
  - Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'Amministratore in caso di condominio) o del proprietario dell'unità immobiliare, corredato da documento di identità e autocertificazione di proprietà, qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
  - Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'Amministratore in caso di condominio),o del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente, corredato da documento di identità e autocertificazione di proprietà, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
  - Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio (non richiesta se l'attività che richiede il rinnovo è la stessa dell'anno precedente).
  - Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione (non richiesta se l'attività che richiede il rinnovo è la stessa dell'anno precedente) o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività.
  - Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti - se il dehors è richiesto da tale attività - (non richiesta se l'attività che richiede il rinnovo è la stessa dell'anno precedente).
  - Documentazione comprovante la regolarità dei pagamento dei tributi comunali riferiti all'anno precedente.
  
2. L'istanza di rinnovo deve essere presentata mediante comunicazione agli uffici competenti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.



## CAPO II -PADIGLIONI

### Articolo 12 Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con Padiglioni (P1/P2).

1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi destinati stabilmente ad estensione dell'attività di pubblici esercizi, e necessitano di apposito titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

2. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P1 e P2) ad esso annessa, deve pertanto ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, presentando istanza di Permesso di Costruire attraverso lo Sportello Unico Digitale del Comune di Almese.

3. I professionisti abilitati alla progettazione dovranno considerare le procedure relative ai padiglioni P1 e P2 su suolo pubblico alla stregua di qualsiasi manufatto su suolo privato.

Di seguito si elenca la documentazione tecnica da presentarsi per l'ottenimento del PDC per la realizzazione di Padiglioni P1 e P2:

- Elaborati grafici che contengano:
  - estratto di PRG con individuata l'area di intervento;
  - estratto di mappa con l'indicazione dell'area oggetto d'intervento;
  - planimetria in scala opportuna e debitamente quotata con l'indicazione dell'intera area interessata dall'occupazione, che riproduca la disciplina viabile vigente (sensi di marcia, segnaletica orizzontale e verticale, zone a parcheggio, stalli parcheggio disabili), le fermate dei mezzi pubblici, le aree carico/scarico merci, i passi carrai, le isole ecologiche, eventuali elementi di arredo urbano, chiusini e caditoie stradali, verde pubblico (aiuole, zone alberate), piste ciclabili;
  - planimetria dell'unità immobiliare principale e del manufatto che si intende realizzare. Poiché i padiglioni P1 e P2 costituiscono ampliamento della attività di somministrazione principale, dovranno essere effettuati e riportati i conteggi della superficie di somministrazione ai fini della verifica dei servizi igienici in base ai

- numero di posti a sedere (si veda in dettaglio il D.P.G.R. n. 2/R del 03/03/2008,);
- pianta con il layout degli arredi e gli impianti interni ed esterni al manufatto, indicazione dell'eventuale collegamento elettrico tra unità immobiliare ed il padiglione;
  - pianta dei percorsi e l'utilizzo da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria come previsto dalla L. 13/89;
  - sezioni in numero utile a identificare la forma del manufatto e la sua collocazione rispetto al fabbricato principale di cui è frontista, in scala 1:50 o inferiori;
  - i 4 prospetti in scala 1:50 o inferiori;
  - particolare costruttivo, se necessario, a specificare il dettaglio di ciò che si vuole realizzare.
- Documentazione fotografica, che rappresenti lo stato dei luoghi nel miglior modo possibile compresa la presenza di sottoservizi, segnaletica orizzontale e verticale, passi carrai e quant'altro possa essere utile per il rilascio del P.d.C. e individuare l'ambito di inserimento del manufatto.
- Nei progetti di variante al P.d.C. non necessariamente in corso d'opera, le fotografie datate dovranno riprendere tutti i prospetti del manufatto in modalità ravvicinata e nel contesto e gli interni con gli impianti presenti. Qualora la documentazione fotografica non risultasse sufficiente per l'istruttoria potrà essere richiesta l'integrazione o il sopralluogo della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso.
- Relazione tecnica che contenga:
- la descrizione del sito in cui verrà realizzato il manufatto e la sua collocazione urbana ed urbanistica;
  - la descrizione degli elementi costitutivi il manufatto: materiali e colori;
  - la descrizione degli elementi di arredo: quantità, materiale e colore;
  - la descrizione degli impianti elettrici e di riscaldamento e degli elementi illuminanti e riscaldanti;
  - la dichiarazione asseverata che gli elementi riscaldanti, ove previsti, saranno ricoverati in ambienti idonei e rispondenti alla normativa della prevenzione incendi e alle norme UNI 7131 in merito all'uso e allo stoccaggio delle bombole gas;
  - la dichiarazione che l'area interessata dal manufatto è/non è soggetta all'Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.
- Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- Dichiarazione asseverata che il titolare è in possesso dei nulla osta necessari rilasciati dal condominio, dal proprietario dell'immobile, dai gestori confinanti con l'attività del richiedente, dal responsabile della chiesa o del culto, degli enti possessori di impianti presenti su suolo o sottosuolo nelle immediate vicinanze del manufatto per l'eventuale necessità di interventi finalizzati alla loro manutenzione;
- il Parere Commissione Locale per il Paesaggio ove necessario.

Ottenuto il parere favorevole, l'istanza potrà essere sottoposta al parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino qualora necessario, altrimenti verrà predisposto il P.d.C. e trasmesso agli uffici amministrativi per il successivo rilascio della Concessione per l'Occupazione del Suolo Pubblico.

Il richiedente potrà ritirare congiuntamente sia il Permesso di costruire che il provvedimento di Concessione.

4. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data in cui risulta presentata tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del procedimento.
5. Per i Padiglioni P1 e P2 così autorizzati, trattandosi di ampliamento della superficie destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, al termine dei lavori dovrà essere presentata presso lo Sportello Unico Attività Produttive la relativa SCIA di ampliamento.
6. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentate la comunicazione all'ASL di competenza e la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per il cantiere sia per la realizzazione del manufatto che per l'eventuale cavidotto interrato.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione o per gli altri tributi locali.
8. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di apposito tavolo tecnico.

### **Articolo 13    Dimensioni e aree di collocazione.**

1. La superficie massima di occupazione del dehors (D1 e D2) è determinata dall'applicazione dei limiti geometrici e dalle caratteristiche del contesto, dettagliati nei paragrafi successivi e nell'Allegato Tecnico.  
Fatti salvi l'applicazione dei limiti geometrici e i condizionamenti legati alle caratteristiche del contesto dettagliati nei paragrafi successivi e nell'Allegato Tecnico, per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di un solo padiglione (P1 oppure P2), con una superficie massima lorda stabilita in 2 volte la superficie destinata alla somministrazione del locale cui è annesso il padiglione stesso e comunque entro il limite massimo di mq 50.  
Alla determinazione della superficie concedibile concorrono anche eventuali dehors (D1 o D2) regolarmente concessi su suolo pubblico e afferenti al medesimo esercizio.  
Per particolari motivi di sicurezza pubblica, la superficie consentita per il padiglione potrà essere limitata al massimo pari alla superficie di somministrazione dell'attività in sede fissa.
2. La lunghezza massima del padiglione non deve essere superiore alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento, individuata dagli assi dei muri di proprietà, e comunque contenuta entro il limite di m 12,00.  
Per i pubblici esercizi eventualmente organizzati su più livelli, l'estensione massima del padiglione sul fronte esercizio non potrà mai essere superiore a quella individuata dalla proprietà al piano terreno.
3. L'altezza massima del padiglione (P1 o P2) deve essere limitata a m 3,20.  
Nel caso di padiglioni P1 deve essere garantita l'altezza minima netta di m 2,20 misurata dal piano di calpestio al limite inferiore della copertura.  
Nel caso di padiglione P2 con copertura piana, deve essere garantita l'altezza minima netta interna di m 2,70 secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e edilizia.  
Nel caso di padiglione P2 con copertura inclinata e altezze interne variabili, l'altezza minima dovrà essere di m 2,20 e quella media dovrà essere di almeno m 2,70.
4. La profondità massima consentita è:
  - su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
  - su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico, a condizione che sia comunque salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.
7. I padiglioni devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili

salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda e dal richiedente.

#### **Articolo 14 Limiti e condizioni di collocazione.**

1. Oltre ai criteri di collocazione definiti dal precedente Articolo, la collocazione dei Padiglioni (P1 e P2) è soggetta alle seguenti limitazioni:
  - non è ammessa la realizzazione di padiglioni (P1 o P2) in Piazza Martiri della Libertà;
  - i padiglioni P1 possono essere realizzati sul fronte di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, solo previa Autorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
  - i Padiglioni P2 non possono essere realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i; potranno essere ammesse, solo previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, dislocazioni prospicienti a condizione che non compromettano fruizione, decoro o visuali monumentali, quali aree marginali, prospetti secondari o trasformati, collocazioni storicizzate ecc;
  - la realizzazione di Padiglioni P1 e P2 all'interno delle aree classificate come Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. è soggetta all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica nelle modalità definite dal suddetto Decreto Legislativo e del D.P.R. 31/2007;
  - la realizzazione di Padiglioni P1 e P2 all'interno delle Zone identificate dal PRGC vigente come A\* o A è soggetta all'ottenimento del parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio;
  - i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati connessi a chioschi di somministrazione alimenti e bevande; è possibile per i chioschi la sola installazione di dehors (D1 o D2);
  - i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati in aree specifiche su cui sono previsti usi sovrapposti del suolo pubblico nell'arco della giornata o in diversi periodi dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc...).

#### **Articolo 15 Durata della Concessione.**

1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con padiglioni si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il Padiglione presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti dei tributi comunali riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è variato rispetto a quanto già concesso. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
9. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra la morosità del richiedente per tasse e oneri dovuti.
10. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità di un'attività alla quale è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà comunicare la variazione di titolarità, assumendosi gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato.

## **PARTE QUARTA**

### **PRESCRIZIONI GENERALI.**

#### **Articolo 16    Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni.**

1. La concessione è sospesa nei seguenti casi:
  - a) quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 20 secondo comma;
  - b) quando si verifica un abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata;
  - c) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.

Nei suddetti casi, la sospensione della concessione viene revocata se vengono meno i presupposti che l'hanno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare della concessione.

2. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D1 e D2) e dei padiglioni (P1 e P2) non risultino conformi alla vigente normativa;
  - b) quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
  - c) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica;
  - d) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
  - e) qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
  - f) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie o condizioni imposte da provvedimenti di natura sovracomunale o nazionale;
  - g) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
  - h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

In caso in cui lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di 12 mesi dalla prima violazione, in tre infrazioni del presente regolamento, si procederà alla revoca per 12 mesi della concessione.

3. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono accertate dal Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati previa comunicazione di inizio di procedimento, ex art. 7 L. 7.8.90 n. 241, contenente anche la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.

L'occupazione del suolo e l'attività esercitata, sospese, potranno riprendere solo previa verifica e presa d'atto, da parte degli uffici, della realizzazione di quanto intimato.

Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere effettuata d'ufficio, con recupero delle spese nei confronti del soggetto che vi era tenuto.

4. La concessione decade:
  - a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
  - b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

#### **Articolo 17 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata.**

1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni dell'Amministrazione Comunale o patrocinate da essa, la presenza di fiere e mercati (settimanali o occasionali), la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D1, D2) o padiglioni (P) può essere revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
  - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi

con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
- c) ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 4.

- 3. Nei casi di revoca o di sospensione della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.
- 4. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

## **Articolo 18    Attività.**

- 1. Dehors e Padiglioni non devono essere adibiti ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
- 2. Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, nei dehors è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.  
Il titolare della concessione sarà ritenuto responsabile di atti rumorosi provenienti dal proprio dehors e di eventuali situazioni di criticità per l'ordine pubblico generatesi dallo stesso.
- 3. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

## **Articolo 19 Orario.**

1. I dehors e i Padiglioni osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte in dehors e padiglioni collocati su suolo pubblico devono in ogni caso cessare alle ore 23.00.
2. Eventuali piccoli intrattenimenti musicali dovranno comunque terminare non oltre le ore 23. Ogni tipo di intrattenimento di cui al presente comma dovrà comunque essere richiesti anticipatamente e autorizzato dal Comune.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors (D1 e D2) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi nel luogo indicato al momento dell'istanza di Concessione o, ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

In quest'ultimo caso dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tali arredi, in modo che non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio.

Nel caso di dehors di tipo D1 (senza pedana), è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.

## **Articolo 20 Danni arrecati e interventi sostitutivi.**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors o i padiglioni, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di

specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 22    Prescrizioni generali e manutenzione degli elementi e dell'area occupata.**

1. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.  
I titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico hanno l'obbligo, prima dell'apertura ed immediatamente dopo la chiusura dell'attività, di provvedere alla pulizia degli spazi pubblici occupati e delle loro pertinenze (mozziconi, cartacce, bottiglie, ecc.);
2. È assolutamente vietato l'utilizzo di casse acustiche per la diffusione sonora all'esterno dell'esercizio.
3. È imposto il divieto di diffusione sonora all'interno del locale, a cui afferisce il dehors o il padiglione, di musica ad alto volume con obbligo di completa cessazione della stessa entro le ore 24:00.
4. Negli orari di interruzione del servizio all'aperto del locale di pubblico esercizio, gli elementi costitutivi dei dehors dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato, o all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata secondo le indicazioni previste nel Regolamento; le coperture dei dehors (ombrelloni o pantalere) dovranno rimanere chiuse.
5. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
6. La concessione per l'occupazione di spazi verdi pubblici con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
7. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti, da prevedere obbligatoriamente nel progetto.
8. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
9. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare

dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors o del padiglione.

### **Articolo 23 Sanzioni e misure ripristinatorie.**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento Unico, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro; se necessario, saranno adottate le misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors o il padiglione è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 3 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 3 giorni, e trasmettere la segnalazione all'Ufficio Tecnico comunale, che in caso di inadempienza del trasgressore emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

6. Per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

#### **Articolo 24 Pagamento del canone di concessione.**

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors o padiglione annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti all'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 3 dell'articolo 3, sono equiparati ai dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente *Regolamento comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico)*.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, si applicano le procedure e le sanzioni dal suddetto Regolamento.

#### **Articolo 25 Deroghe.**

1. È possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'ufficio preposto al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

#### **Articolo 26 Disposizioni transitorie.**

1. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento e comunque non oltre il 31 maggio 2021 è ammessa per ogni esercizio di somministrazione l'occupazione del suolo pubblico con la sola collocazione di un massimo di 5 tavoli (con massimo 4 sedie ciascuno) – oltre a quelli eventualmente già autorizzati in adiacenza all'esercizio –previa presentazione di apposita istanza e ottenimento della relativa concessione.

Tale concessione ha carattere puramente transitoria e non costituisce diritto acquisito di localizzazione del dehors, il quale dovrà essere concesso in via definitiva solo a seguito di presentazione e validazione dell'istanza di cui all'Art. 5.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento non è ammessa l'occupazione del suolo pubblico con la realizzazione di padiglioni.
3. Tutte le installazioni già presenti su suolo pubblico, ancorché già precedentemente autorizzate con la previgente normativa, dovranno presentare, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nuova istanza di concessione di cui all'Art. 5.
4. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che sia stato titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, con dehors stagionale per l'anno 2020, dovrà presentare nuova Istanza di concessione ai sensi del presente Regolamento.  
Gli esercizi che nel 2020 avevano ottenuto la concessione a realizzare dehors sul territorio comunale potranno proporre la medesima tipologia di arredi, purché da collocarsi all'interno delle aree definite nella nuova Concessione rilasciata e indicate nell'Allegato tecnico.  
La tipologia degli elementi di arredo, di delimitazione o di copertura eventualmente in contrasto con il presente Regolamento, ma autorizzati nel 2020, potranno essere ammessi anche nell'istanza 2021 e rimarranno ammissibili fino alla presentazione di una nuova istanza di concessione.  
Le concessioni scadute nel 2020 non costituiscono comunque in alcun modo diritto di prelazione o riconferma delle superfici e delle posizioni precedentemente autorizzate.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al *Regolamento comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico)*, ed al Regolamento di Polizia Urbana.